



Ordinanza Sindacale N. 24 Del 24/06/2024

IL SINDACO

**APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO
OGGETTO: INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA
PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI**

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;
VISTO il D. Lgs. n. 1/2018, recante il “*Codice di protezione civile*” e in particolare l’art.3, comma 1, lett. c), che individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e l’art. 6, comma 1, che definisce le attribuzioni della predetta Autorità;
VISTE le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio prot. MIN_MUSUMECI-0001034-P-06/05/2024;
VISTA la Legge n. 353 del 2000 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*”;
VISTO l’art. 14, comma 8 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;
VISTO il decreto-Legge 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» ed, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d’interfaccia urbano-rurale, nonché dell’apparato sanzionatorio;
VISTA la L.R. n.11 del 7 maggio 1996 “*Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del Suolo*”;
VISTA la Legge regionale n. 12 del 22/05/2017 e s.m.i. “*Sistema di Protezione Civile in Campania*”;
VISTO il Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n. 3, “*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. “*Norme in materia ambientale*”;
VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;
VISTO il DM n. 2588 del 10/03/2020 che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e la Delibera della Giunta Regionale n. 341 del 09/07/2020, recante l’ approvazione dell’elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del decreto ministeriale n° 2588 del 10/03/2020.
VISTO il “*Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2023-2025 con allegati*”, approvato con DGR n. 380 del 29/06/2023 e pubblicato sul BURC n. 54 del 17/07/2023 e che è in itinere l’aggiornamento del Piano AIB 2024-2026 (Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi);
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 225 del 07/06/2024, con il quale è stato reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l’anno 2024 sull’intero territorio della Regione Campania, valevole dal 15 giugno al 15 ottobre 2024;
VISTE le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, di cui agli articoli 75 e 76 del “*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*” n. 3/2017 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs n.1/2018, recante il “*Codice di protezione civile*”, che all’art. 16, comma 1, individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
VISTO il Regolamento della Regione Campania n. 3 del 28 settembre 2017, “*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*”.
PRESO ATTO che il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano, in particolare nella stagione estiva, gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al
Ordinanza sindacale n. 24/2024
Riproduzione cartacea di originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni

paesaggio, alla fauna ed all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità.

TENUTO CONTO delle analisi e informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi dal quale si evince tra l'altro che il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi è quello compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre 2024.

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTO di dover prevenire determinate azioni, potenziali cause di innesco di incendio nelle aree e nel periodo a rischio di incendio boschivo, nonché prevedere in tempo gli interventi di prevenzione dei fattori predisponenti gli incendi.

RICHIAMA

i divieti e gli obblighi vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi:

- **DIVIETO** di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);
- **DIVIETO** di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
- **DIVIETO** di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
- **DIVIETO** di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
 - usare motori o fornelli che producano faville o brace;
 - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - far brillare mine;
 - fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
 - gettare fiammiferi o sigarette accese;
 - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
- **DIVIETO** di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti", dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 2000, n.353 e ss.mm.ii..

E ORDINA

1) Disposizioni per gli Enti di gestione di Infrastrutture e servizi

Alle società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo - in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 75, c. 14, del Regolamento regionale 3/2017 - alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi.

I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

All'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa vigente si applica la specifica normativa nonché e le eventuali ulteriori disposizioni adottate dall'Ente di gestione.

Si richiama l'obbligo per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza, ai sensi dell'art. 75 c. 14-bis del Regolamento Regionale n.3/2017.

2) Aree di interfaccia urbano-rurale - Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari di zone di interfaccia urbano-rurale, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e di provvedere la ripulitura dell'area circostante l'insediamento - per un raggio di almeno metri venti - mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, rovi e necromassa, e l'eliminazione di tutte le fonti di possibile innesco, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali di cui all'art. 75 c.15 del Regolamento n.3 /2017 e ss.mm.ii..

Ordinanza sindacale n. 24/2024

Riproduzione cartacea di originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili e di idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

3) Gestione dei terreni incolti e al riposo e divieto di bruciatura della vegetazione spontanea

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti su terreno comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi, inoltre, hanno l'obbligo di pulizia e manutenzione degli stessi e di realizzare fasce protettive o precese prive di residui di vegetazione – di larghezza non inferiore a 5 metri - lungo tutto il perimetro del proprio fondo, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

Si richiama l'obbligo, di cui all'art. 75, c. 14-bis, del Regolamento regionale n.3/2017, per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza.

Si richiama, altresì, il rispetto delle norme in materia di applicazione del regime di condizionalità di cui all'art.3, c.4 lett.a) del D.M. n.2588 del 20/03/2020, inerente gli impegni relativi alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 6) e alla delibera di Giunta regionale n. 341 del 09/07/2020 recante "Approvazione dell'elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del DM n. 2588/2020.

4) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive dei campi coltivati e divieti di abbruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva arata sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno metri cinque e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama il DIVIETO assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione, ai sensi dell'art. 182 c.6-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Si richiama, altresì, il DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, vigente dal 1° giugno al 20 settembre, di cui all'art. 25, c.1 lett. f) della Legge regionale n. 26/2012.

5) Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), ubicate nelle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. n. 353/2000, di comunicare al Comune i riferimenti della propria sede e di quelle periferiche nonché i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne.

Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

Il Comune provvederà a trasmettere tali dati alla Protezione Civile della Regione Campania onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.

Si richiama il DIVIETO, di cui all'art. 76 del Regolamento Regionale n.3/2017, di impianto di fornaci, depositi o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni, all'interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi.

Durante il periodo di massima pericolosità, è necessario che i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, mantengano sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a metri sei.

6) Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminati, pascoli, incolti e cespugliati.

Sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti semplificati, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti.

Si richiama l'obbligo, disposto dall'art. 75 c-15 del Regolamento Regionale n. 3/2017 secondo cui è fatto obbligo ai proprietari di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o ricreativi, eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno 20 metri, mediante il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva, nelle aree libere ed in quelle boscate. In caso di grave incuria, sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

7) Terreni confinanti con la linea ferroviarie e la rete stradale

Ordinanza sindacale n. 24/2024

Riproduzione cartacea di originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni

I proprietari di terreni confinanti con la linea ferroviaria sono obbligati a tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario, da materiale combustibile, come balle di fieno, erbe secche, sterpaglie e rami pericolanti, ed ogni altro elemento che possa generare fiamma libera. Eventuali danni creati in relazione all'inottemperanza di quanto sopra indicato da parte dei proprietari delle aree, saranno posti a carico dei suddetti con l'esecuzione in danno ad opera di personale del gruppo RFI incaricato.

Si richiama, inoltre, l'obbligo, di cui all'art. 75, c. 14-bis, del Regolamento regionale n.3/2017, per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza.

VIGILANZA E SANZIONI

8) Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia urbano- rurale, perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci le suddette aree è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti autorità locali, riferendo ogni elemento territoriale utile per la corretta localizzazione dell'evento.

9) Sanzioni

La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p..

Ogni altra violazione relativa alla mancata esecuzione degli interventi di prevenzione - per cui non sia già prevista una specifica sanzione - è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

10) Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della L. R. n. 12/2017, del Regolamento Regionale n. 3/2017 e Decreto Dirigenziale n. 225 del 07/06/2024.

DISPONE

che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'ufficio pubblicazioni istituzionali del Comune, per l'affissione all'Albo Pretorio quale informativa al pubblico, sul sito internet del Comune di Salerno, nonché tramite gli organi di comunicazione dell'Ente stesso. Adeguata pubblicità viene resa al Decreto Dirigenziale n. 225 del 07/06/2024.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:

- Comando Polizia Municipale;
- Giunta comunale;
- Settori Servizi dell'Ente;
- Comando Stazione Carabinieri;
- Comando Stazione Carabinieri Forestale;
- Commissariato di Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Capitaneria di Porto;
- Direzione Provinciale ANAS;
- Direzione Provinciale viabilità;
- Direzione Ferrovie di Stato – Salerno;
- Consorzio di Bonifica di Destra Sele;
- Provincia di Salerno;
- Associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;

nonché inviata per conoscenza a:

- Protezione Civile Regionale
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Salerno;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Gruppo Carabinieri Forestale

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede competente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante il "Codice del processo amministrativo".

Ordinanza sindacale n. 24/2024

Riproduzione cartacea di originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni

Il Sindaco
arch. Vincenzo Napoli

Il Sindaco
VINCENZO NAPOLI / ArubaPEC S.p.A.